

Relazione di Maria Grazia Colnago
Assistente Sociale A.S.PRO.C. - Lombardia

IL CODICE DI PROTEZIONE CIVILE: IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile è stato istituito dalla Legge n. 225/1992, poi sostituita dal Codice di Protezione Civile.

La **Protezione Civile** è “l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita delle persone, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente dal pericolo di danni che derivano dalle calamità”.

Queste attività si possono riassumere in:

- Previsione
- Prevenzione e mitigazione dei rischi
- Gestione dell'emergenza
- Superamento dell'emergenza

Negli anni la P.C ha sviluppato un attento sistema di previsione e prevenzione dei fenomeni calamitosi grazie anche alla collaborazione con Enti, Istituti e gruppi di ricerca, sistema attraverso il quale è possibile migliorare costantemente la conoscenza del territorio, valutare la portata dei fenomeni e sviluppare strategie innovative per il contenimento dei danni.

La **Previsione** è l’insieme delle attività dirette all’identificazione e allo studio degli scenari di rischio possibili ed è propedeutica alle attività di allertamento e pianificazione di Protezione Civile.

Tra le attività di **Prevenzione e mitigazione dei rischi** posso essere annoverate le attività, strutturali e non strutturali, dirette ad evitare o ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. (diffusione della conoscenza della P.C., aggiornamento normativo e tecnico, progetti internazionali, campagne di prevenzione....)

La **Gestione dell'emergenza** è l’insieme integrato e coordinato delle misure e degli interventi volti ad assicurare assistenza e soccorso alla popolazione e agli animali colpiti dagli eventi calamitosi anche con la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili.

Il **Superamento dell'emergenza** è l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro per ripristinare i servizi essenziali, le infrastrutture pubbliche e private danneggiate, le attività economiche, i beni culturali, il patrimonio edilizio.

ATTENZIONE, questo è un concetto molto importante e che spesso non viene sufficientemente preso in considerazione, soprattutto nelle polemiche che inevitabilmente seguono ad ogni evento: nella fase di superamento dell'emergenza NON si parla di RICOSTRUZIONE. La ricostruzione NON è un compito della Protezione civile ma è una funzione di competenza degli organi ORDINARI.

La Protezione Civile NON è un compito assegnato a una singola amministrazione, ma è una funzione attribuita a un SISTEMA complesso: il ***Servizio Nazionale di Protezione Civile***.

Il Servizio di protezione civile è composto da una molteplicità di organizzazioni, Enti e Istituzioni che collaborano per lo stesso fine. E' un "luogo" dove il parere di molti concorre nel processo decisionale con pari dignità. E' un complesso sistema di competenze che trova il suo punto di raccordo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del ***Dipartimento della Protezione Civile***.

Le ***componenti*** del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono:

- Le Amministrazioni centrali dello Stato
- Le Regioni e le Province autonome
- Gli Enti di area vasta e le Province
- Le Città metropolitane
- I Comuni

Le ***strutture operative*** del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Aeronautica Militare
- Esercito Italiano
- Marina Militare
- Carabinieri
- Polizia di Stato
- Guardia di Finanza
- Capitaneria di Porto
- Enti e Istituti di ricerca di rilievo Nazionale
- INGV- Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia
- CNR- Consiglio Nazionale Ricerche
- ISPRA
- Strutture gestione Servizi Meteorologici Nazionali
- Croce Rossa Italiana
- Strutture del Servizio Sanitario Nazionale
- ***ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO***
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

La legge inoltre prevede che possono concorrere alle attività di Protezione Civile:

- Enti, Istituti e Agenzie Nazionali che svolgono funzioni di P.C.

- Aziende private
- Società e altre organizzazioni pubbliche o private con finalità utili ai fini di P.C.
- **ORDINI E I COLLEGI PROFESSIONALI**

Il Servizio di Protezione Civile opera a livello Centrale, Regionale e Locale nel rispetto del principio della sussidiarietà nel quale le responsabilità pubbliche sono attribuite all'autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati e lo Stato interviene solo dove e quando gli enti territoriale non riescono a provvedere.

In base a tale principio gli eventi calamitosi sono classificati in:

- Eventi di Tipo “**A**” Possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli Enti in via ordinaria: **COMUNE** (il sindaco è la prima autorità di Protezione Civile)
- Eventi di tipo “**B**” Per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti in via straordinaria: **REGIONE**
- Eventi di tipo “**C**” per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare per periodi di tempo limitati e predefiniti: **STATO – Dichiarazione dello stato di emergenza.**

Ogni livello attiva i “Centri operativi” suddivisi per “Funzioni di supporto” necessarie per gestire l'emergenza: Funzione tecnica, Funzione sanitaria, Volontariato.

Alcuni di questi sono organismi permanenti, altri vengono attivati nel momento in cui si verifica l'evento.

A livello Comunale **A**:

- C.O.C. Centro operativo comunale (Sindaco)

A livello Provinciale **B**:

- C.C.S. Centro Coordinamento Soccorsi (Prefetto)
- C.O.M. Centro Operativo Misto
- C.O.I Centri Operativi Intercomunali
- C.C.P. Centro di Coordinamento Provinciale,
- S.O.P.I. Sala Operativa Provinciale Integrata

A livello Regionale **B**:

- S.O.R. Sala Operativa Regionale

A livello Nazionale **C**:

- Comitato Operativo
- Sala situazione Italia
- Commissione Grandi rischi
- DI.COMA.C. Direzione di Comando e Controllo (sul posto)

Dal 2 gennaio 2018 il Servizio Nazionale della Protezione Civile è disciplinato dal **Codice della Protezione Civile** (Decreto legislativo n. 1 del 2/01/2018, in vigore dal 6 febbraio 2018) a seguito del quale viene riformata tutta la normativa in materia.

Il Codice nasce con l'obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni di Protezione civile racchiudendole in un unico testo di facile lettura.

Nel **Codice della Protezione Civile** al Volontariato è dedicato un intero Capo (dall'art. 31 all'art. 42).

Cos'è e da dove arriva il Volontariato di Protezione Civile?

Il **Volontariato di protezione civile** è nato sotto la spinta delle grandi emergenze che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50/60 anni.

Il "desiderio" di darsi agli altri, la propensione all'aiuto, sono propri degli italiani. Il Volontariato va a intercettare le esigenze delle persone stando vicino alle persone. L'Associazionismo ha da sempre rappresentato una risposta sociale in sintonia con le esigenze delle persone e ha naturalmente risentito dell'andamento della società e del susseguirsi degli eventi storici.

Le grandi emergenze hanno rappresentato momenti fondamentali per lo sviluppo del volontariato italiano e in particolare nel passaggio dal volontariato "spontaneo" al volontariato "organizzato".

Gli "angeli del fango" dell'alluvione di Firenze del 1966 sono stati il primo esempio di volontariato "di massa", precursore del Volontariato di protezione civile.

I successivi terremoti del Friuli del '76 e dell'Irpinia del '80 fecero aumentare, anche a livello politico, la consapevolezza che il volontariato era una risorsa fondamentale nelle attività di protezione civile. La grande mobilitazione spontanea di cittadini nel corso di quegli eventi rese chiaro che a mancare non era la solidarietà della gente ma un sistema pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla al meglio.

Nacque perciò l'esigenza di regolamentare la spinta solidaristica a supporto delle popolazioni colpite da eventi emergenziali in modo più strutturato e prese corpo la consapevolezza della necessità di superare la provvisorietà e l'improvvisazione garantendo al soccorritore volontario un proprio status giuridico ed un adeguato addestramento.

Non vi sto ad annoiare con la specifica di tutte le norme susseguitesì nel tempo che hanno riconosciuto e consolidato l'importanza del Volontariato di protezione civile, ma vi riporto solo alcuni passaggi fondamentali.

Negli anni '80 si sono gettate le basi per un volontariato strutturato e al passo con i tempi che hanno portato alla legge quadro sul volontariato (L. 226/91).

Nella successiva legge di istituzione del Sistema di Protezione civile (L. 225/92) il volontariato viene riconosciuto come componente e struttura operativa del Servizio nazionale mettendolo sullo stesso piano del Corpo dei Vigili del fuoco, delle Forze Armate, della Polizia, dei servizi tecnici e di ricerca, della Croce Rossa ecc...

Se gli "angeli del fango" poterono contare solo sulla propria volontà e sulla propria forza, ora il Volontari di protezione civile possono fare affidamento anche su un solido bagaglio di conoscenze ed esperienze perché a differenza di un tempo sono volontari organizzati, formati e preparati.

Chi è il volontario di protezione civile?

- è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile
- mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato
- acquisisce la formazione e la preparazione necessarie per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione
- partecipa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà con passione ed impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti

Il volontariato di protezione civile è una realtà consolidata sul territorio nazionale, è una delle componenti più vitali del sistema e costituisce una preziosissima forza in campo che, nella gestione delle emergenze, rappresenta circa il 50% delle forze del servizio di Protezione civile.

Per operare nel settore della protezione civile le organizzazioni di volontariato sono soggette all'obbligo di iscrizione all'Elenco nazionale dei Volontariato di Protezione civile. In questo elenco sono iscritte oltre 4000 organizzazioni (a carattere nazionale o locale) distribuite su tutto territorio che operano in molteplici settori specialistici.

Le attività svolte dai volontari sono:

- attività operative nel corso dell'emergenza
- attività di prevenzione in "tempo di pace"
- formazione
- pianificazione dell'emergenza
- esercitazione e addestramento
- diffusione della conoscenza di Protezione civile

Il ruolo del volontariato è fondamentale durante un'emergenza. La Funzione di supporto Volontariato è tra le prime ad essere attivata e si struttura in una "Segreteria amministrativa" e in un "Coordinamento del volontariato". La Segreteria gestisce gli arrivi e le partenze dei volontari, la loro dislocazione nelle zone operative, censisce materiali e mezzi, fornisce supporto organizzativo e amministrativo. Il Coordinamento acquisisce e rende esecutive le esigenze della Sala Operativa, convoca e attiva i gruppi specializzati, individua le risorse da distribuire al volontariato, si occupa della supervisione logistica delle presenze degli operatori, attiva i coordinamenti nazionali e regionali, si coordina con altri enti e istituzioni, gestisce la banca dati delle organizzazioni a fine operativi.

In emergenza, la Funzione Volontariato si coordina con tutte le altre funzioni di supporto, in particolare con le funzioni di "Assistenza alla popolazione", "Materiale e mezzi" e "Telecomunicazioni".

La partecipazione dei volontari alle attività di Protezione civile è favorita da alcune norme specifiche (artt. 39 e 40).

In particolare al volontario sono riconosciute:

- Le tutele lavorative: il mantenimento del posto di lavoro, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro attraverso i rimborsi relative alle giornate lavorative sia in caso di missione sia in caso di formazione teorico-pratica ed esercitazioni. Tali disposizioni sono estese anche ai lavoratori autonomi.
- L'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e le malattie professionali
- I rimborsi delle spese sostenute nel corso delle attività di soccorso, di simulazione e di formazione.